



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RIMINI

SETTORE TERRITORIO – P.O. Servizi Tecnici

Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro

Ordinanza n. 21/SIND

Santarcangelo di Romagna, 20/04/2015

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus) nel territorio Comunale di Santarcangelo di Romagna nel periodo dal 01 aprile al 30 novembre di ogni anno.

IL SINDACO

- Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus);
- Considerato che nel corso del periodo estivo del 2007 nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;
- Dato atto pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;
- Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
- Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;
- Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo aprile – novembre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile

alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

- Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

- Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

- Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

- Visto l'art. 21 del Regolamento di Polizia locale ed il Regolamento Comunale d'Igiene;

- Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

- Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

ORDINA ALTRESI'

nello stesso periodo:

A) Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

B) A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

C) Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

D) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E) Ai responsabili dei cantieri, di :

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

F) A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. **eseguire** adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

G) All'interno dei cimiteri di:

1. **riempire** con sabbia umida i vasi portafiori; in alternativa, trattare l'acqua del vaso con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.
2. **sistemare** tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 sino a € 500,00 ai sensi dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e ordinanze sindacali e dirigenziali.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, che viene esercitata anche tramite sopralluoghi, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo Intercomunale Polizia Municipale Valle del Marecchia e l'Azienda USL di Rimini (Dipartimento di Sanità Pubblica), il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze dell'Ordine.

COMUNICA

- che il funzionario comunale responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Geom. Mariangela Gentile (con ufficio presso la residenza municipale in Piazza L. Ganganelli n. 1, con orario di ricevimento mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13) e che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente.

DISPONE

Copia della presente venga trasmessa a mezzo pec a:

1. Comando di Polizia Municipale:
pm.valmarecchia@legalmail.it
2. Comando stazione Carabinieri :
trn21868@pec.carabinieri.it
3. ASL di Rimini U.O. Igiene e Sanità Pubblica via Coriano n. 38 47900 Rimini:
pec.auslrn@legalmail.it
4. Provincia di Rimini:
pec@pec.provincia.rimini.it
5. Questura di Rimini:
urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it
6. Comando dei VV.FF. di Rimini:
com.rimini@cert.vigilfuoco.it
7. ARPA - Sezione Provinciale di Rimini:
aoorn@cert.arpa.emr.it
8. Hera Rimini Servizio Ambiente via del Terrapieno 25, Rimini:
heraspasotrimini@pec.gruppohera.it
9. Anthea srl Servizio VOLA via della Lontra, Rimini :
anthearimini@pec.it

10. Romagna Acqua Società delle Fonti:
mail@pec.romagnacque.it
11. Enel i:
erm-zorn@enel.com
12. CNA – in via Togliatti n. 17, Santarcangelo di Romagna:
santarcangelo.rn@cert.cna.it

Copia della presente venga trasmessa per quanto di rispettiva competenza/conoscenza a:

1. Confederazione Italiana Agricoltori – in via G. Pascoli n. 41-43-47, Santarcangelo di Romagna
e.marcozzi@cia.it
2. Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Rimini via Rosaspina n. 9, Rimini :
cp.rimini@corpoforestale.it
3. API della Provincia di Rimini – in via Ausa n. 162, Cerasolo Ausa – Rimini: 8;
api@apirimini.net
4. URP del Comune di Santarcangelo di Romagna per idonea pubblicità ed informazione al pubblico:
urp@comune.santarcangelo.rn.it
5. Confartigianato – in via G. Mazzini n. 27, Santarcangelo di Romagna:
paghesantarcangelo@confartigianato.rn.it
6. Confesercenti – in via Montevicchi n. 17, Santarcangelo di Romagna:
santarcangelo@confesercentirimini.it
7. Coldiretti – in via U. Braschi n. 43, Santarcangelo di Romagna
caf@coldiretti.it
Confcommercio – in via Sancisi n. 4, Santarcangelo di Romagna
sindacale@ascomrimini.it

e che venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo.

firmato **IL SINDACO**
Alice Parma